

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Controlli. Parere favorevole del Garante all'apertura del super archivio alle amministrazioni interessate

Inps, banca dati accessibile

Possibile incrociare le informazioni per le verifiche, a partire dall'Isee

Marco Bellinazzo
Antonello Cherchi
ROMA

La grande banca dati dell'Inps diventa accessibile anche dall'esterno. Il Garante della privacy ha infatti dato parere favorevole all'apertura del mega-archivio dell'Istituto di previdenza attraverso una convenzione da sottoscrivere con le amministrazioni interessate. Un passaggio fondamentale per accelerare il processo di condivisione dei database soprattutto in funzione del contrasto agli abusi e alle frodi fiscali e contributive.

Il via libera del Garante permetterà di rendere operativa, per esempio, la cooperazione tra l'Inps e l'agenzia delle Entrate sul fronte dei controlli informatici del nuovo Isee che con-

sentiranno a regime di filtrare, quasi in tempo reale, le richieste di prestazioni sociali agevolate, confrontandole con gli elementi di ricchezza censiti dall'amministrazione finanziaria (dagli immobili alle auto di lusso, dai conti correnti agli investimenti). Gli enti incaricati di ricevere le Dsu, vale a dire le dichiarazioni sostitutive uniche propedeutiche al rilascio dell'Isee (Comuni, Caf o le amministrazioni alle quali è richiesto il beneficio), sono tenuti infatti a trasmetterle subito per via telematica all'Inps che gestirà il sistema informativo Isee. E se l'agenzia delle Entrate, per quanto riguarda i dati autodichiarati, in base a propri controlli automatici dovrà segnalare all'Inps «l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati pre-

senti nell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari», per quelli su cui la stessa Agenzia non dispone di informazioni utili (nucleo familiare, disabilità, redditi esenti, auto, barche), sarà appunto l'Inps ad aprire i propri database e consentire le opportune verifiche.

Oltre che alle Entrate l'accesso agli archivi Inps sarà limitato alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di un pubblico servizio, mentre sono esclusi Caf, patronati e intermediari. Il sì dell'Autorità è arrivato dopo un lavoro di rifinitura durato diversi mesi, in cui gli esperti dell'Istituto e i funzionari del Garante hanno via via messo sempre meglio a fuoco le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e degli accessi, considerato

che saranno tante le persone che - in virtù della convenzione - potranno interrogare il database, al cui interno sono racchiusi milioni di informazioni personali, molte delle quali di natura sensibile. Per ridurre al minimo i rischi, la convenzione prevede quali dati possano essere consultati e impone il divieto di chi accede di duplicare in forma massiva (per esempio, attraverso il ricorso a dispositivi automatici) i dati e di replicarli in archivi autonomi. Inoltre, sia l'Inps sia gli enti accreditati dovranno nominare un responsabile della convenzione e individuare figure tecniche che siano in grado di assicurare il livello di protezione richiesto e di verificare periodicamente lo stato dei permessi di accesso concessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'audizione di Greco

«Riforma riciclaggio con il rientro dei capitali»

Voluntary disclosure di pari passo con la riforma del riciclaggio. È quanto evidenziato dal pm della procura di Milano, Francesco Greco, in commissione Finanze alla Camera in audizione sul Ddl rientro capitali. Un modo con cui «da una parte si propone al cittadino una collaborazione attiva e si dice dall'altra se ti becco paghi per il reato di riciclaggio che stai commettendo».

La procedura per il rientro dei capitali - stralciata nella conversione del Dl 4/2014 - è stata rilanciata dal Governo nel Def, che ha fissato anche un obiettivo temporale (settembre 2014) per far ripartire l'iter. Ma Greco ha sottolineato «la necessità assoluta di una norma che contrasti l'esodo verso la clandestinità» e avverte che «le cifre che abbiamo davanti sono impressionanti, con i depositi che rischiano di sfumare verso altri paradisi fiscali». Pertanto l'introduzione di una norma contro l'autoriciclaggio, a suo avviso, bloccherebbe questa situazione.

Il pm ha anche fatto rilevare che nel momento in cui l'Italia si presenta in Svizzera con procedura più semplice, anche lo sblocco della trattativa si può avvicinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti delle Entrate. Imposta di Registro

Niente sanzione se «salta» l'aliquota agevolata

Angelo Busani

Non c'è sanzione per mancata denuncia (ma solo il recupero dell'imposta nella misura ordinaria) se, una volta acquistato con l'agevolazione dell'1% di imposta di registro un immobile in un piano particolareggiato di edilizia residenziale, l'intervento edilizio non venga completato entro 11 anni o l'immobile venga alienato prima del completamento dell'intervento stesso. Lo ritiene l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 37/E di ieri, con un'interpretazione favorevole al contribuente.

L'agevolazione derivava dall'articolo 1, comma 25, della legge 244/2007 (modificata dal Dl 255/2010 e 102/2013) e si è potuta applicare fino al 31 dicembre 2013 (la riforma dell'imposta di registro operata col Dlgs

non applica sanzioni perché la norma non ne prevede.

Restava il tema se al contribuente andasse applicata la sanzione per mancata denuncia ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 131/1986, che obbliga il contribuente di denunciare gli eventi, successivi alla registrazione, che danno luogo a un debito di maggiore imposta.

La risposta negativa delle Entrate era abbastanza scontata per il caso dell'alienazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima dell'ultimazione dell'intervento: con la registrazione del contratto di vendita, il fisco viene a sapere dell'alienazione e quindi non può pretendere la denuncia di un fatto che già conosce.

Meno scontata la risposta sul punto della mancata ultimazione della costruzione entro il termine prescritto dalla legge. L'Agenzia afferma che la denuncia non è dovuta, in quanto l'ufficio, iscrivendo "a campione" l'atto registrato con l'agevolazione, si procura con ciò un "promemoria" con il quale può programmare i suoi controlli (nel caso di specie: se l'intervento edilizio sia stato svolto e sia stato completato).

SE NON C'È DENUNCIA Per gli interventi edilizi non completati entro 11 anni o per gli immobili venduti prima e inseriti in un piano particolareggiato

23/2011 ha tagliato la maggior parte delle tassazioni agevolate, tra cui questa.

Il beneficio era concesso a condizione che l'intervento edilizio fosse ultimato entro 11 anni (il termine originario era di cinque, poi prorogato di sei anni per la crisi dell'edilizia). Se l'immobile è alienato prima del completamento dell'intervento edilizio o se l'intervento non è completato entro il prescritto termine, si ha la decadenza: il fisco recupera la differenza d'imposta di registro rispetto alla tassazione ordinaria (7 o 8%, secondo i casi) e pretende gli interessi di mora, ma

La motivazione, però, non appare granché convincente, perché in questo caso l'autodenuncia del contribuente non causerebbe il fastidioso effetto di provocare l'applicazione di sanzioni. Ma, dato che è favorevole al contribuente e dato che, in effetti, se gli uffici sono ben organizzati non perdono la possibilità di percepire una maggior imposizione, non resta che salutarla con favore. Sarà una maggior tassazione che dipenderà dunque dalla diligenza dell'ufficio e non da un'autodenuncia del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Redditometro. Spetta al Fisco provare che erano stati già richiesti

Spazio ai documenti tardivi

Laura Ambrosi

È l'amministrazione che deve dimostrare che i documenti prodotti solo in giudizio e non anche in risposta al questionario erano già stati richiesti. Lo afferma la Cassazione, con la sentenza 8209/2014 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento da redditometro nella versione ante-modifiche, a carico di una contribuente veneta che non aveva reddito sufficientemente capiente per giustificare acquisti immobiliari effettuati. La pretesa è stata impugnata in Commissione tributaria provinciale che e il ricorso accolto, perché dagli atti (mutui e dichiarazioni dei redditi del

padre) poteva evincersi la provenienza della disponibilità.

L'agenzia delle Entrate in appello ha eccepito preliminarmente che la decisione di prime cure si era fondata su documentazione prodotta dalla contribuente solo in sede di costituzione in giudizio e non prima, in risposta al questionario. Ha così richiesto di dichiarare l'inammissibilità dei citati documenti, stante la preclusione prevista dall'articolo 32 del Dpr 600/73, secondo cui notizie e dati non prodotti in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Ma anche i giudici di appello hanno confermato la pronuncia della Ctp, precisando che da un lato sussistevano in ogni caso poteri istruttori del giudice tributario e dall'altro una decadenza per produrre gli stessi documenti non era espressamente prevista dalla norma.

L'amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione rilevando tra i diversi motivi, la violazione dell'articolo 32. La Corte ha confermato le pronunce di merito, puntualizzando interessanti aspetti della norma. Nella sentenza è affermato che è a carico dell'Agenzia, che intende escludere la valenza probatoria dei documenti «tardivamente prodot-

ti», dimostrare che questi non fossero già stati consegnati in precedenza e che non fossero già noti all'ufficio. In un inciso, in proposito, è richiamato l'articolo 6 dello Statuto del contribuente, secondo il quale non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione e, nel caso, questi sono acquisiti d'ufficio.

La pronuncia pare contrastare una prassi abbastanza frequente degli uffici, che chiedono al giudice di fondare il proprio convincimento solo sui documenti esibiti nel contraddittorio e non anche su quelli presentati per la prima volta con il ricorso, nonostante il contenuto dei citati questionari, ordinariamente, faccia solo un generico riferimento a ciò che il contribuente potrebbe produrre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riservatezza

Un freno alle telefonate «mute» dei call center

ROMA

Le telefonate saranno un po' meno mute. Il fenomeno, sviluppatosi negli ultimi tre anni, delle chiamate promozionali silenziose - conseguenza del fatto che i call center, per massimizzare la produttività degli addetti eliminando i tempi morti, generano più squilli degli operatori disponibili - ha ora una serie di vincoli. Li ha dettati il Garante della privacy che, dopo una consultazione pubblica di due mesi, ha varato il provvedimento che impone agli operatori di telemarketing di adottare misure per ridurre il fastidio - che alcune volte diventa preoccupazione, perché si può pensare a uno stalker - delle chiamate mute.

L'Autorità, che si è mossa dietro migliaia di segnalazioni di cittadini, pretende che d'ora in poi i call center tengano traccia delle telefonate silenziose (e conservino i report per almeno due anni), che dovranno essere interrotte dopo tre secondi dalla risposta dell'utente. Inoltre, i call center non potranno far partire più di tre chiamate mute ogni cento "regolari" per ogni campagna pubblicitaria e chi è stato disturbato con una telefonata silenziosa non potrà essere ricontattato prima di cinque giorni e quando accadrà dovrà essere garantita la presenza di un operatore. Infine, anche nel caso di chiamata muta, l'utente non dovrà sentire dall'altra parte del filo un inquietante silenzio, ma il call center dovrà predisporre un sistema per generare un rumore di fondo (voci, brusio, ecc.), così da escludere il dubbio che dall'altra parte della cornetta ci sia un molestatore.

A.Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARADIGMA
Ricerca e cultura d'impresa

La fiscalità degli investimenti e della finanza immobiliare

Milano, 15 maggio 2014 - Grand Hotel et de Milan

I riflessi fiscali della direttiva AIFM per gli OICR immobiliari
Dott. Fabio Brunelli

Di Tanno e Associati Studio Legale e Tributario

Il regime fiscale dei fondi immobiliari e delle operazioni straordinarie ai fini delle imposte dirette: tematiche aperte
Dott. Giuseppe Andrea Giannantonio

Chiomenti Studio Legale

La qualificazione immobiliare degli impianti fotovoltaici
Dott. Stefano Chirichigno

CMS Adonino Ascoli & Cavaola Scamoni

Le disposizioni agevolative degli apporti a fondi immobiliari e SIIQ
Dott. Giuseppe Nicosia

Prelios

La deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari
Prof. Loredana Carpentieri

Assonime

Avv. Enrico Pauletti

Di Tanno e Associati Studio Legale e Tributario

La nuova disciplina dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti
Dott. Nicola Manuti

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo

Il nuovo regime IVA delle locazioni e cessioni immobiliari
Dott. Andrea Parolini

Maisto e Associati

Le società immobiliari e la disciplina delle società di comodo
Dott. Domenico Pignotti*

Agenzia delle Entrate

Le novità fiscali del leasing immobiliare
Dott. Gianluca De Candia

Assilea

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza. In attesa di autorizzazione

I prossimi eventi in programma

La vendita di partecipazioni sociali

Milano, 6 e 7 maggio 2014
Grand Hotel et de Milan

Rischio di liquidità

Milano, 15 e 16 maggio 2014
Hotel Hilton

Le novità in tema di fiscalità internazionale

Milano, 22 e 23 maggio 2014
Hotel Hilton

Le novità introdotte dalla delega fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23)

Milano, 27 e 28 maggio 2014
Grand Hotel et de Milan

PARADIGMA s.r.l.

Per informazioni, programma completo e iscrizioni:

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
Tel. 011.538686 - Fax 011.5621123
www.paradigma.it - info@paradigma.itCoordinatore e Responsabile Paradigma:
Dott.ssa Maria Vittoria Curbis

Dichiarazioni 2012. L'Airc incassa 55,7 milioni e oltre 1,6 milioni di donazioni

Raccolta del cinque per mille: in vetta la ricerca sul cancro

L'Associazione italiana per la ricerca sul cancro è Fente che i contribuenti italiani premiano con il 5 per mille. L'Associazione, presente nell'elenco delle Onlus, in quello degli Istituti di ricerca e anche tra gli enti di ricerca sanitaria, ha raccolto in tutto 55,7 milioni con le dichiarazioni 2012 ed è stata scelta da oltre un milione e seicentomila persone.

Seguono a distanza Emergency, con 34.618,3 scelte e 10,36 milioni di euro, la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus (225.965 scelte per un importo totale di 8,232 milioni) e Medici senza frontiere (237.417 scelte; 8,18 milioni).

È quanto emerge dai dati pubblicati ieri sul sito dell'agenzia delle Entrate che riporta il dettaglio della distribuzione relativa alle dichiarazioni di 2012.

Emergency guida la classifica delle Onlus sia per importo, che per numero di scelte, seguita da Medici senza frontiere (scartati) e gli enti di ricerca sanitaria (nessuno escluso).

Nella ricerca scientifica sono stati ammessi al beneficio 395 strutture, di cui la prima è l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, che in questo elenco raccoglie 34,5 milioni, seguita a distanza dalla Fondazione italiana sclerosi multipla

che, però in base al numero di scelte si pone al terzo posto, con 237.417, preceduta dall'Associazione italiana per la lotta contro il cancro (270.077).

In totale le Onlus ammesse al beneficio sono state 34.581 (3.034 quelle escluse), gli enti di ricerca scientifica 395 (300 escluse).

LA CLASSIFICA

Fondi anche per Emergency, Medici senza frontiere e Fondazione Veronesi. In totale le Onlus ammesse al beneficio sono state 34.581

onlus, che si trova al secondo posto con 3,58 milioni di euro.

Al terzo e quarto posto si trovano rispettivamente l'Associazione Umberto Veronesi (2,9 milioni) e Telethon (1,387 milioni).

Quest'anno per la prima volta l'agenzia delle Entrate ha fornito anche l'elenco degli enti destinatari del contributo ammessi in più categorie di beneficiari, rispondendo così a una richiesta di trasparenza avanzata dal mondo delle associazioni.

Per le attività sociali svolte, i Comuni più sovvenzionati dai contribuenti, con una cifra superiore ai 100mila euro, sono stati: Roma, con 371.620 euro, Milano con 295.515 euro e Torino (165.937 euro).

Tra gli esclusi d'eccellenza dagli enti di ricerca scientifica (ma compreso negli enti di ricerca sanitaria) lo Ieo, l'Istituto europeo di oncologia (che perde 641 mila euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I premiati dal 5 per mille

I primi dieci enti e associazioni nella raccolta del 5 per mille con le dichiarazioni 2012

Denominazione	Regione	Categoria	Numero scelte	Importo
1 Associazione italiana per la ricerca sul cancro	Lombardia	Volontariato - Ricerca scientifica - Ricerca sanitaria	1.600.415	55.771.052
2 Emergency - Onlus	Lombardia	Volontariato	346.183	10.360.132
3 Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro - Onlus	Piemonte	Volontariato - Ricerca scientifica - Ricerca sanitaria	225.965	8.232.176
4 Medici senza frontiere - Onlus	Lazio	Volontariato	237.417	8.187.963
5 Comitato italiano per l'Unicef	Lazio	Volontariato	193.854	5.364.214
6 Ail - Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma - Onlus	Lazio	Volontariato	193.393	5.196.772
7 Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor	Lombardia	Ricerca scientifica - Ricerca sanitaria	106.578	5.189.526
8 Fondazione Umberto Veronesi	Lombardia	Volontariato - Ricerca scientifica - Ricerca sanitaria	112.393	4.634.398
9 Fondazione italiana sclerosi multipla - Onlus	Liguria	Ricerca scientifica - Ricerca sanitaria	124.054	4.629.573
10 Associazioni cristiane lavoratori italiani	Lazio	Volontariato	216.924	3.874.240